

Le sanzioni dell'UE e l'erosione dei principi giuridici fondamentali

Hüseyin Doğru è un giornalista il cui lavoro si è concentrato su temi politicamente sensibili, tra cui reportage su Palestina e Ucraina. I suoi reportage e commenti pubblici hanno attirato l'attenzione delle autorità europee, e lui è stato sottoposto a misure restrittive nell'ambito del quadro delle sanzioni dell'UE, specificamente il **Regolamento del Consiglio (UE) 2024/2642**, come modificato (in particolare dal Regolamento 2025/965 che riflette la sua inclusione nell'elenco), riguardante azioni che destabilizzano l'Unione e i suoi Stati membri. In particolare, il sig. Doğru **non è stato accusato di un reato penale**, né alcun tribunale ha stabilito che abbia violato la legge nazionale o internazionale. Le sanzioni imposte su di lui sono misure esecutive, adottate al di fuori del quadro dei procedimenti penali.

Le accuse pubblicamente articulate contro il sig. Doğru non riguardano condotte criminali, ma valutazioni del suo lavoro e delle sue dichiarazioni considerate presumibilmente inappropriate, dannose o indesiderate agli obiettivi di politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea. Queste valutazioni non sono state sottoposte a un processo giudiziario contraddittorio, né al sig. Doğru è stata concessa un'udienza preliminare davanti a un tribunale indipendente e imparziale. Ciononostante, le sanzioni imposte hanno avuto conseguenze immediate e gravi.

L'8 gennaio 2026, il sig. Doğru ha pubblicato un appello urgente sulla piattaforma di social media X, dichiarando:

“URGENTE: Al momento, non ho ACCESSO ZERO a nessun denaro. Non posso provvedere al cibo per la mia famiglia, inclusi 2 neonati, a causa delle sanzioni UE. In precedenza, mi era stato concesso l'accesso a €506 per sopravvivere, che ora è anche inaccessibile. La mia banca lo ha bloccato. L'UE ha de facto sanzionato anche i miei figli.”

Questa dichiarazione descrive una situazione di **totale privazione finanziaria**, inclusa la perdita di accesso a fondi precedentemente autorizzati in base a esenzioni umanitarie destinate a coprire i bisogni essenziali. Secondo il sig. Doğru, il blocco di questi fondi da parte della sua banca lo ha lasciato incapace di acquistare cibo, coprire spese per l'alloggio o mediche, o soddisfare i bisogni essenziali della sua famiglia, inclusi due figli neonati.

All'inizio del 2026, la situazione del sig. Doğru rimane irrisolta. Il suo ricorso contro le sanzioni presentato nel settembre 2025 è stato respinto, e le prove citate per la sua inclusione nell'elenco consistono unicamente nel suo giornalismo e commenti pubblici. Non è avvenuta alcuna deroga o rilascio umanitario di fondi, sottolineando l'impatto persistente e grave di queste misure.

In modo critico, l'assenza completa di fondi accessibili ha reso il sig. Doğru **incapace di ar-ruolare un avvocato difensore**. Di conseguenza, gli manca i mezzi pratici per ottenere consulenza legale o perseguire un ricorso giudiziario contro le sanzioni imposte. È quindi soggetto a misure restrittive severe mentre è finanziariamente incapacitato di contestarne la legalità. Le salvaguardie formalmente incorporate nel quadro delle sanzioni dell'UE – progettate precisamente per prevenire tali esiti – in questo caso hanno fallito nell'operare.

La situazione del sig. Doğru fornisce un'illustrazione concreta e urgente del problema giuridico più ampio esaminato in questo saggio: come le sanzioni dell'UE, quando implementate in modo da risultare in privazione totale, negazione della difesa legale e danno a figli dipendenti, cessino di funzionare come misure preventive legittime e operino invece come **punizione extragiudiziale**, incompatibile con i principi costituzionali fondamentali e gli obblighi in materia di diritti umani.

Grave privazione materiale e trattamento inumano

Un principio fondante del diritto internazionale dei diritti umani è la protezione della dignità umana. Misure che privano un individuo della capacità di soddisfare i bisogni essenziali – cibo, alloggio, assistenza sanitaria e assistenza legale – colpiscono il nucleo di quel principio.

L'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) proibisce in termini assoluti il trattamento inumano o degradante. Sebbene tradizionalmente associato a detenzione o abusi fisici, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riconosce che la **privazione materiale imposta dallo Stato**, quando sufficientemente grave e prevedibile, può raggiungere la soglia dell'articolo 3. Un congelamento totale degli asset che lascia un individuo senza alcun accesso al denaro crea condizioni incompatibili con la dignità umana, particolarmente quando la privazione è prolungata e inevitabile.

Queste preoccupazioni sono amplificate quando le sanzioni influenzano prevedibilmente **figli dipendenti**. Il diritto internazionale, inclusa la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, richiede che il superiore interesse del minore sia una considerazione primaria in tutte le azioni dello Stato. Sanzioni che privano i bambini di cibo, alloggio o cure mediche – anche indirettamente – costituiscono una forma di punizione collettiva. Tali esiti non sono né incidentali né imprevedibili e quindi impegnano la responsabilità delle autorità sanzionatorie.

Le salvaguardie legali incorporate nel quadro delle sanzioni dell'UE

Importante, l'illegittimità della privazione totale non è mera critica esterna ai diritti umani; è esplicitamente riconosciuta **all'interno dello stesso quadro delle sanzioni dell'UE**. I regolamenti UE sul congelamento degli asset includono routinariamente salvaguardie vincolanti che consentono l'accesso a fondi per:

- **Bisogni essenziali**, inclusi cibo, affitto, utenze, trattamenti medici e assistenza all'infanzia; e

- **Onorari professionali ragionevoli**, inclusi spese associate a servizi legali.

Queste esenzioni non sono gesti umanitari discrezionali ma **requisiti legali**, che riflettono gli obblighi dell'UE ai sensi della Carta dei Diritti Fondamentali, della CEDU e dei principi generali del diritto UE come la proporzionalità e la tutela giurisdizionale effettiva. La loro inclusione costituisce un riconoscimento esplicito che le sanzioni non devono ridurre gli individui alla destituzione o ostacolare la loro capacità di difendersi.

Fallimento delle salvaguardie e illegalità della privazione totale

Dove, nonostante queste salvaguardie, un individuo sanzionato è lasciato con **accesso zero a fondi**, inclusi sussidi di sussistenza precedentemente autorizzati, le sanzioni non sono più applicate in modo legittimo. Tale situazione rappresenta una **violazione dello stesso regolamento sulle sanzioni**, non mera sfortunata conseguenza amministrativa.

Se istituzioni finanziarie o autorità nazionali bloccano l'accesso a fondi esentati, la privazione risultante è legalmente attribuibile allo Stato e all'ordinamento giuridico UE. La negazione dell'accesso a fondi per **servizi legali** è particolarmente grave: il diritto a un rimedio effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta UE richiede non solo accesso formale ai tribunali ma la **capacità pratica di esercitare quel diritto**. Un sistema che impedisce a un individuo di pagare un avvocato disabilita qualsiasi sfida significativa alle misure imposte e trasforma la revisione giudiziaria in una formalità vuota.

Il fallimento delle salvaguardie è particolarmente grave dove **i bambini sono coinvolti**. Il quadro delle sanzioni non autorizza la fame o la mancanza di alloggio per i minori.

Quando le esenzioni falliscono in tali circostanze, le misure diventano inconciliabili con il principio del superiore interesse del minore e con standard basilari di dignità umana.

Crucialmente, questo fallimento priva le sanzioni del loro preteso **carattere preventivo**. Le misure preventive devono essere limitate, calibrate e reversibili. Quando le salvaguardie collassano e la privazione diventa assoluta, le sanzioni acquisiscono una natura coercitiva e punitiva, funzionando come pene extragiudiziali piuttosto che strumenti regolatori legittimi.

Il diritto al giusto processo e alla tutela giurisdizionale effettiva

Il giusto processo è un pilastro della democrazia costituzionale. L'articolo 6 CEDU e l'articolo 47 della Carta UE garantiscono il diritto a un'udienza equa, il diritto a essere informati delle accuse e il diritto a una revisione giudiziaria effettiva da parte di un tribunale indipendente e imparziale.

I regimi di sanzioni UE spesso non soddisfano questi requisiti. Gli individui possono essere inclusi nell'elenco per decisione esecutiva basata su motivi non divulgati o vagamente articolati, spesso basati su intelligence confidenziale. Le sanzioni tipicamente entrano in vi-

gore immediatamente, mentre la revisione giudiziaria – se disponibile – avviene solo dopo che un danno grave è già stato inflitto.

Dove gli individui non sono accusati di alcun reato penale e sono privati delle salvaguardie procedurali associate ai procedimenti penali, eppure sono sottoposti a conseguenze paragonabili a pene criminali, le sanzioni violano l'essenza del giusto processo. Questa struttura “punisci prima, rivedi dopo” è fondamentalmente incompatibile con lo stato di diritto.

Nullum poena sine lege e il problema della prevedibilità

Il principio di *nullum poena sine lege*, sancito dall'articolo 7 CEDU, proibisce la punizione senza legge preesistente e richiede che le norme legali siano accessibili e prevedibili. Gli individui devono essere in grado di comprendere in anticipo quale condotta potrebbe esporli a conseguenze punitive.

Le sanzioni UE minano questo principio quando penalizzano condotte non illegali – come attività giornalistiche o politiche legittime – o quando i criteri di inclusione nell'elenco sono così vaghi che gli individui non possono ragionevolmente prevedere le conseguenze delle loro azioni. Sebbene le sanzioni siano formalmente etichettate come “preventive”, la loro gravità, stigma e durata potenzialmente indefinita conferiscono loro il carattere sostanziale di punizione.

Seguendo i principi stabiliti in *Kadi c. Commissione*, i tribunali UE richiedono che le sanzioni siano supportate da prove e proporzionate all'obiettivo presunto. Nel caso del sig. Doğru, l'inquadramento di reportage pro-Palestina legittimi come “destabilizzanti” (legati solo tenacemente a narrazioni geopolitiche più ampie) solleva serie preoccupazioni di proporzionalità.

La classificazione legale non può prevalere sulla realtà legale. Misure che funzionano come punizione devono essere soggette ai vincoli legali che governano la punizione. Consentire altrimenti significherebbe svuotare una delle protezioni più fondamentali contro il potere arbitrario.

Libertà di espressione e censura indiretta

Dove le sanzioni sono legate a lavoro giornalistico o espressione politica, sorgono ulteriori violazioni costituzionali. L'articolo 10 CEDU e l'articolo 11 della Carta UE proteggono la libertà di espressione, particolarmente il discorso politico e il giornalismo, che occupano una posizione privilegiata nella società democratica.

L'attività giornalistica gode di **protezione rafforzata**, come riflesso in *Steel and Morris c. Regno Unito*, particolarmente quando reportage su materie di interesse pubblico. La privazione finanziaria imposta per decreto esecutivo può servire come forma efficace di censura indiretta. A differenza della prosecuzione penale, evita scrutinio pubblico e salvaguardie procedurali mentre ottiene lo stesso effetto silenziatore. Tale interferenza non può essere giustificata a meno che non sia legittima, necessaria e proporzionata – criteri non

soddisfatti dove le sanzioni sopprimono espressione legittima senza accertamenti giudiziari di illecito e impediscono l'accesso a rimedi legali.

Le sanzioni come punizione extragiudiziale

Nel complesso, questi elementi dimostrano che certi regimi di sanzioni UE operano come **punizione extragiudiziale**. Impongono danno grave e individualizzato; sono basati su presunte illecite; bypassano la procedura penale; e sono applicate senza salvaguardie effettive o controllo giudiziario tempestivo.

L'assenza di un'etichetta criminale non nega la loro natura punitiva. Il diritto costituzionale e dei diritti umani valuta le misure per la loro **sostanza ed effetto**, non per la designazione formale. Quando le sanzioni replicano le conseguenze di pene criminali mentre evitano le salvaguardie che rendono la punizione legittima, minano la separazione dei poteri e erodono lo stato di diritto stesso.

Conclusione

Le sanzioni dell'UE che risultano in privazione finanziaria totale, negano l'accesso a esenzioni umanitarie e per difesa legale legalmente previste, ostacolano rimedi giurisdizionali effettivi e danneggiano prevedibilmente figli dipendenti violano principi costituzionali fondamentali e diritti umani. Nonostante la loro caratterizzazione formale come misure preventive, tali sanzioni funzionano in pratica come **punizione extragiudiziale** – imposta senza legge, senza processo e senza dignità. Se l'Unione Europea vuole rimanere fedele al suo impegno fondante per i diritti umani e lo stato di diritto, i regimi di sanzioni devono essere sottoposti a limiti sostanziali e procedurali rigorosi, assicurando che nessun individuo sia punito al di fuori dei confini del processo giudiziario legittimo.

Riferimenti

- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, 2012 G.U. (C 326) 391.
- Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), 4 novembre 1950, 213 U.N.T.S. 221.
- Convenzione sui Diritti del Fanciullo, 20 novembre 1989, 1577 U.N.T.S. 3.
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea. *Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione* (Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P). Sentenza del 3 settembre 2008.
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea. *Kadi c. Commissione* (Cause C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P). Sentenza del 18 luglio 2013.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. *Golder c. Regno Unito*. Sentenza del 21 febbraio 1975.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. *Airey c. Irlanda*. Sentenza del 9 ottobre 1979.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. *Steel and Morris c. Regno Unito*. Sentenza del 15 febbraio 2005.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. *M.S.S. c. Belgio e Grecia*. Sentenza del 21 gennaio 2011.

- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. *Al-Dulimi and Montana Management Inc. c. Svizzera*. Sentenza del 21 giugno 2016.
- Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea (UE) n. 2024/2642 riguardante misure restrittive in considerazione di azioni che destabilizzano l'Unione e i suoi Stati membri, come modificato (ad es., 2025/965).
- Commissione Europea. *Linee guida sull'attuazione e valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE*. Versione consolidata più recente.
- Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. *Commento Generale n. 29: Stati di Emergenza (Articolo 4)*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.
- Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione. *Rapporto sull'impatto delle sanzioni sulla libertà di espressione*, A/HRC/45/25.
- Besselink, Leonard F. M. "The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction Between the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights." *Common Market Law Review* 49, no. 4 (2012): 1315-1346.
- Eckes, Christina. *EU Counter-Terrorist Sanctions and Fundamental Rights: The Case of Individual Sanctions*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Guild, Elspeth, e Sergio Carrera. "Sanctions and Due Process." *European Law Journal* 16, no. 2 (2010): 157-176.